

Addì 1 marzo 2002, presso la sede dell' Edilcassa Artigiana di Bergamo

Tra

**ASSOCIAZIONE ARTIGIANI – UNIONE ARTIGIANI – CNA FEDERAZIONE ARTIGIANI
di Bergamo**

e

**FeNEAL – UIL FILCA – CISL FILLEA - CGIL
di Bergamo**

Preso Atto di quanto previsto dal:

- Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, n. 626;
- Accordo Interconfederale 3 Settembre 1996;
- Accordo interconfederale Regionale 17 Giugno 1997
- Accordo Prov.le 1 Aprile 1998 riguardante l'Organismo Paritetico Territoriale Artigiano (OPTA)
- Accordi Nazionali e Provinciali di settore.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Per il comparto dell'edilizia, il ruolo e le funzioni degli Organismi Paritetici disciplinati dall'art. 20 del citato D.Lgs. 626/94 sono svolti dal Comitato Paritetico Territoriale Artigiano (**CPTA**) .

1° C.P.T.A. - COMPITI:

I compiti del C.P.T.A. sono quelli previsti oltre che dal D.Lgs. su indicato, anche dal C.C.N.L. imprese artigiane e piccole industrie edili, dagli accordi interconfederali Nazionali, Regionali e Prov.li su richiamati e di settore.

In ogni caso le parti sottolineano il ruolo del C.P.T.A. come soggetto propositivo di iniziative volte alla sensibilizzazione, coordinamento e promozione delle politiche di salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pertanto il C.P.T.A. :

- E' prima istanza di riferimento in merito alla composizione di controversie insorte tra le parti interessate (datori di lavoro o loro rappresentanti) in ordine all'applicazione dei diritti di informazione, formazione e rappresentanza previsti dalle vigenti norme di legge e di contratto in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- Tiene ed aggiorna l'elenco dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati, oltre agli elenchi dei nominativi dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle aziende all'interno delle quali non sia designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Orienta e promuove i fabbisogni formativi in relazione all'applicazione del D.Lgs 626/94;
- Eroga attività di formazione sui temi dell'igiene e della sicurezza del lavoro informando le parti firmatarie il presente accordo;
- Certifica l'avvenuta formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- Elabora strategie di carattere generale in materia di prevenzione mediante produzione di documentazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro del settore edile, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati;
- Può fornire alle A.S.L. indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento dell'intero arco dei compiti, compresa la vigilanza, ad esse assegnati, tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione nel comparto edile ed affine.

2° - RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Le parti firmatarie la presente intesa ribadiscono che il sistema di rappresentanza territoriale è più adeguato alla realtà delle imprese artigiane e delle piccole imprese e che in tal senso sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata.

La realtà economica – produttiva della provincia di Bergamo è caratterizzata dalla presenza pulviscolare di piccolissime aziende, soprattutto nel settore dell'edilizia e in settori che vi fanno riferimento per affinità merceologica o per colleganza operativa (impiantisti, lattonieri, serramentisti, ecc.). In tale realtà gli standard ottimali di sicurezza possono essere conseguiti mediante una costante e attenta azione preventiva finalizzata a far crescere nelle aziende, aiutandole e assistendole, un'adeguata cultura della sicurezza e modalità comportamentali di consapevole rispetto della vigente legislazione in materia (626/94 – 494/96 ecc.)

E' pertanto indispensabile che i servizi di " Sorveglianza sanitaria e di Assistenza alla Sicurezza" forniti dal C.P.T.A. ai propri aderenti si uniformino, nella operatività quotidiana e nell'utilizzo di risorse umane e di strutture organizzative, alle coordinate strategiche di cui sopra.

In particolare:

- L'azione preventiva degli R.L.S.T. deve sintonizzarsi con la realtà tipologica delle imprese locali predisponendosi a svolgere, oltre alle funzioni loro attribuite dalla legge e dagli accordi sopra richiamati, un'attività di assistenza che aiuti le imprese ad assolvere correttamente e compiutamente gli obblighi imposti dalla legislazione vigente in materia di sicurezza, senza che da ciò ne derivino responsabilità degli stessi o funzioni proprie del R.S.P.P.;
- Le Parti firmatarie del presente accordo apriranno un confronto con l'O.P.T.A., finalizzato a determinare precisi ambiti di cooperazione tra gli Enti affinché i rispettivi R.L.S.T. approntino azioni comuni verso le imprese appartenenti ai diversi settori direttamente o indirettamente collegati all'edilizia. Vanno altresì individuati ambiti di cooperazione con gli R.L.S e R.L.S.T. di tutto il settore edile.

Il coordinamento degli R.L.T.S. sarà assunto dalla Presidenza del C.P.T.A. con delega specifica al Vice Presidente.

Periodicamente la Presidenza del C.P.T.A. informerà le parti stipulanti il presente accordo sull'andamento dell'attività e su eventuali problematiche che dovessero insorgere.

A) RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DI AMBITO TERRITORIALE:

Per tutte le imprese iscritte in Edilcassa, inferiori a 16 dipendenti dove non si è svolta l'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, viene istituita la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale (R.L.S.T.).

Gli RLST sono tre e sono formalizzati dalle OO.SS di Categoria stipulanti il presente accordo sulla base di criteri di professionalità e capacità e comunicati alle Associazioni Artigiane e al C.P.T.A..

La durata dell'incarico è di tre anni salvo quanto disposto dalle normative di legge e contrattuali .Le parti si incontreranno periodicamente per una verifica dell'attività svolta dagli R.L.S.T..

E' facoltà delle Organizzazioni Sindacali di revocare il mandato al R.L.S.T. anche prima dello scadere del triennio. Ognuna delle parti firmatarie il presente accordo che rilevi una violazione che possa costituire causa di decadenza dall'incarico di R.L.S.T. è tenuta a darne informazione alle altre.

Le parti si incontreranno tempestivamente per valutare la situazione evidenziata ed assumere decisioni in merito.

Prima di iniziare a svolgere il loro incarico gli R.L.S.T. frequenteranno corsi di formazione in materia di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro con particolare riferimento alle dimensioni ed alla tipologia delle imprese. L'erogazione della formazione è affidata al C.P.T.A. che può convenzionarsi con enti formativi.

Il R.L.S.T. svolgerà una funzione specifica e distinta rispetto a quella del delegato sindacale delle R.S.U o della R.S.A. e non può essere riconosciuta in capo agli stessi soggetti che svolgono la funzione di rappresentante di bacino (R.S.B.) ai sensi dell'accordo interconfederale 21/7/1988.

Avrà tutte le attribuzioni previste dai decreti legislativi inerenti la figura del rappresentante alla sicurezza.

Per tutta la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, R.L.S.T. non può compiere attività di proselitismo e di propaganda così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale.

In particolare decade dall'incarico il R.L.S.T. che violi l'obbligo di fare uso strettamente connesso alla sua funzione delle notizie e della documentazione ricevuta o consultata, che violi il segreto industriale o svolga attività di natura sindacale durante lo svolgimento delle sue funzioni, ovvero utilizzi la propria posizione per ottenere vantaggi per sé o per altri.

Il R.L.S.T. esercita il diritto di accesso ai luoghi di lavoro con le seguenti modalità:

- Deve essere munito del tesserino di riconoscimento, che deve esibire prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, e deve essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per svolgere la visita;
- Comunica preventivamente all'impresa, il luogo, il giorno e l'ora della visita.
- Redige verbale delle consultazioni alle quali abbia partecipato nel quale sono riportate le osservazioni e le proposte formulate; copia del verbale, firmato dal R.L.S.T. e dall'impresa, viene contestualmente rilasciato all'impresa stessa.
- Le visite si svolgono con la presenza del servizio di protezione e prevenzione dell'impresa o di un addetto da questi incaricato. In caso contrario il R.L.S.T. può comunque svolgere l'esame dell'ambiente di lavoro.

- Gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante per la sicurezza, possono essere assolti nella sede del C.P.T.A., anche per tramite dell'associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, o per il tramite di soggetti qualificati e specificamente delegati dal datore di lavoro.
-
- Il rapporto di tutte le attività svolte dai RLST sarà trasmesso periodicamente al CPTA.

Eventuali divergenze tra il R.L.S.T. e l'impresa, che non siano componibili tra le parti stesse, verranno verbalizzate e, prima di qualsiasi azione, dovranno essere sottoposte al C.P.T.A. che, in qualità di organo di prima istanza in merito a controversie, dovrà esprimersi nel più breve tempo possibile. Ogni controversia va segnalata alle Organizzazioni stipulanti. La sede operativa degli R.L.S.T. è presso i locali del C.P.T.A..

3° - COSTI :

I costi derivanti dal trattamento economico, dai rimborsi spese e dall'attività dei R.L.S.T. saranno posti in carico al Fondo specifico gestito dal C.P.T.A..

L'attività dei R.L.S.T. verrà finanziata, tramite contribuzione diretta dal C.P.T.A., ai titolari del rapporto di lavoro dei R.L.S.T., per un ammontare complessivo pari a Euro 34.000,00 (trentaquattromila/00) annui per ogni R.L.S.T.. Annualmente le Parti stabiliranno apposita rivalutazione (adeguamento).

Le parti stipulanti, nell'intento di definire un'azione complessiva che porti alla costruzione di un "sistema sicurezza" integrato tra formazione, sorveglianza sanitaria, prevenzione antifortunistica, entro 18 mesi dalla data di stipula del presente accordo si impegnano ad una verifica sull'operatività complessiva degli RLST e verificarne la possibilità per una strutturazione definitiva.

B) RAPPRESENTANTE AZIENDALE PER LA SICUREZZA (Imprese fino a 15 dipendenti)

Fermo restando quanto previsto al punto A che precede, nel caso in cui le imprese non si avvalgano di tale opportunità, ne informano i propri dipendenti, i quali procedono alla elezione del rappresentante per la sicurezza al loro interno.

Per tali imprese il rappresentante aziendale per la sicurezza è uno.

C) RAPPRESENTANTE AZIENDALE PER LA SICUREZZA (Imprese con più di 15 dipendenti)

Nelle imprese con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori nell'ambito delle R.S.A.. In assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori al loro interno in base al D.Lgs. 626/94, anche su iniziativa delle Organizzazioni di Rappresentanza Sindacali dei Lavoratori.

Per tali imprese il rappresentante aziendale per la sicurezza è uno.

In presenza delle R.S.U. la nomina deve avvenire nel corso di una riunione delle R.S.U. e di essa si dovrà redigere un verbale. La nomina deve essere ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori occupati nell'azienda o unità produttiva.

Nel frattempo il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza designato è titolare dei diritti ed obblighi riconosciuti dal D.Lgs. 626/94.

4° - MODALITA' DI ELEZIONE

L'elezione del rappresentante per la sicurezza da parte dei lavoratori al loro interno avviene, sia nel caso B che C che precede, a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro, al C.P.T.A., che ne invierà copia alle Parti Sociali firmatarie del presente accordo.

Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica al CTPA, per il tramite della Associazione di appartenenza, il nominativo eletto.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.

La durata dell'incarico è di 3 anni.

5° - PERMESSI RETRIBUITI.

Il rappresentante aziendale per la sicurezza eletto ai sensi dei punti B e C che precedono, ha diritto, per l'esercizio dei propri compiti, escluse le ore necessarie all'espletamento dei compiti di cui alle lettere b),c),d),g),i), e l) dell'art.19 del D.Lgs.242/96 a modifica del D.Lgs. 626/94, a permessi retribuiti pari a:

- 8 ore annue nelle imprese o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle imprese o unità produttive da 16 a 50 dipendenti.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dipendente di impresa iscritta all'Edilcassa Artigiana di Bergamo deve chiedere, con congruo anticipo, i permessi retribuiti per l'espletamento della sua funzione nel limite annuo previsto.

Per le ore richieste ed effettivamente utilizzate dai R.L.S., le imprese iscritte alla Edilcassa possono presentare alla stessa richiesta di rimborso entro 60 giorni di calendario dal giorno di effettivo utilizzo. Il C.P.T.A., sentita l'Edilcassa, per accertare il diritto di rimborso dei permessi, liquida le spettanze dovute.

6° - FORMAZIONE

Alla formazione di cui all'art. 22 del D.Lgs. 626/94 del rappresentante aziendale per la sicurezza e dei lavoratori che l'hanno eletto provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'organismo paritetico di settore (CTPA) mediante programmi di 32 ore complessive di cui 24 ore annue per la formazione iniziale per il primo anno e 8 ore per l'eventuale aggiornamento nel biennio successivo mentre per i singoli lavoratori la formazione è di 9 ore retribuite, in deroga a quanto stabilito dal C.C.N.L. artigiani edili.

Nell'ambito del numero di ore di cui al comma precedente i rappresentanti aziendali per la sicurezza, se non hanno esaurito tale numero di ore, possono partecipare, per il numero di ore residue, ad un corso annuale di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza e di prevenzione antifortunistica della durata massima di 12 ore.

Le imprese incentiveranno la partecipazione di tali rappresentanti ai corsi formativi sulla sicurezza.

Per le imprese iscritte all'Edilcassa Artigiana di Bergamo i corsi in parola saranno organizzati dal C.P.T.A..

Per la programmazione, l'erogazione e lo svolgimento dei corsi si utilizzeranno per gli R.L.S. e gli R.L.S.T. gli appositi fondi del C.P.T.A. mentre per la formazione dei dipendenti si utilizzerà il contributo previsto per le attività statutarie del C.P.T.A..

Per le ore di effettiva partecipazione ai corsi risultanti da apposita certificazione rilasciata dal C.P.T.A., le imprese sono tenute a corrispondere ai rappresentanti aziendali per la sicurezza la normale retribuzione.

Entro il 31 Dicembre di ogni anno il C.P.T.A. informerà le parti sociali firmatarie il presente accordo sull'attività formativa sviluppata.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

FeNEAL - UIL

UNIONE ARTIGIANI

FILCA - CISL

C.N.A. Federazione Artigiani

FILLEA -CGIL